



Prot. N. 62/2018

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
Roma

e.p.c.
Terna Rete Italia
Torino

Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e del Turismo
Roma

Oggetto: (ID_VIP:2994) nuovi elettrodotti a 150 kV “Santa Teresa – Tempio - Buddusò”

Osservazioni per ubicazione elettrodotto in zona vocata denominata DOCG Vermentino di Gallura

La disciplina in materia di *impatto ambientale* contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 considera gli aspetti agricoli, culturali e paesaggistici come parametri da considerare nella valutazione del potenziale impatto dell'opera e, in particolare, in tutte le disposizioni di riferimento, è prevista come necessaria la valutazione dell'impatto sul patrimonio agroalimentare e, segnatamente, sui territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, come definiti dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

La norma indicata, che risulta citata in più parti – come si vedrà – della disciplina in materia di impatto ambientale, prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

Pertanto, nella valutazione di impatto di un'opera è indispensabile valutare con attenzione ed in modo ponderato, le possibili interazioni e conseguenze con le attività produttive agricole che presentano un particolare valore aggiunto per il territorio, con riferimento alla vocazione delle aree per produzioni agricole di pregio (a denominazione protetta o biologiche) o a livello turistico.

Ciò premesso, si osserva, inoltre, come lo studio di impatto ambientale deve contenere una descrizione di vere alternative individuate dal proponente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale e la motivazione della scelta progettuale con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

Nel dettaglio, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 152/06 definisce come "impatti ambientali" gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Il patrimonio culturale, quindi, è definito come l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Sotto il profilo della valutazione degli aspetti agricoli, l'allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo n.152 cit., nel definire i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'[art. 19](#), al punto 2 indica come elementi da considerare per la localizzazione dei progetti, la necessità di considerare la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;
- b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;
- c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - riserve e parchi naturali;
 - zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;
 - zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;
 - **territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.**

Ancora, l'Allegato VI alla parte Seconda del codice ambientale, nel definire i contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13 prevede che le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui **all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228**;
- e) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Da ultimo, anche l'Allegato VII alla Parte Seconda del decreto legislativo n.152/06, che definisce i Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22 impone che la descrizione del progetto prenda in esame, tra i diversi fattori indicati:

- la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti;
- la descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato;
- la descrizione dei fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora), al territorio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del territorio), al suolo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modificazioni idromorfologiche,

quantità e qualità), all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, **al patrimonio agroalimentare**, al paesaggio, nonché all'interazione tra questi vari fattori;

- la descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità sostenibile di tali risorse; al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.

Nella zona attraversata dall'elettrodotto nel territorio comunale di Berchidda deve essere sottolineata la presenza di vigneti e relative cantine che convive con habitat ancora praticati dalla pastorizia e con altri naturali o rinaturalizzati - quindi pascoli, sugherete, boschi misti di latifoglie decidue e sempreverdi, macchia mediterranea, garighe – fino a definire un mosaico, un vero unicum culturale capace di testimoniare la storia di una regione e di un popolo. Si tratta del territorio della zona del Vermentino DOCG, unica DOCG della Sardegna: un complesso che vale nel Comune di Berchidda quasi 400 ha, dalla maggior parte dei quali l'elettrodotto risulta visibile come una ferita al paesaggio e all'identità culturale. La zona è attraversata anche dalla “strada del Vermentino”, pensata per far godere ai visitatori l'unicità dei contenuti culturali connessi al vino e all'ambiente che lo ospita e che verrebbe deturpata dalla vista dell'elettrodotto che la attraversa e che connoterà l'esperienza visiva del potenziale turista.

Di tale peculiarità, delle conseguenze dell'opera su questo unicum, del modo per individuare alternative capaci di non attraversare questo habitat non vi è traccia in tutta la documentazione della VIA presentata dal Proponente e ciò pare motivo di incongruenza con i contenuti normativi che presiedono la procedura di approvazione.

Distinti Saluti.

Sassari, 7/05/2018

Il Direttore
Ermanno Mazzetti

